

N. 1003

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MINASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce con la finalità di integrare la normativa a tutela del paesaggio, che ha creato notevoli criticità per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, esentati dall'obbligo della pianificazione pluriennale di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il programma pluriennale di attuazione (PPA) è uno strumento urbanistico tramite il quale un comune individua le aree e i tempi per la costruzione di nuovi edifici, o realizzandole in proprio o permettendo che i privati, proprietari di quelle aree medesime, possano unirsi in consorzio per edificare le opere. Esso è il principale strumento di attuazione del piano regolatore generale e degli altri piani urbanistici.

Nello specifico, con il presente disegno di legge si vuole colmare un vuoto normativo che ha creato notevoli problemi ai cittadini e alle casse della pubblica amministrazione, a causa di numerosi contenziosi.

Si propone una modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la quale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico, in quanto le stesse sono già state oggetto di un programmato e studiato assetto del territorio.

La necessità di colmare questa lacuna legislativa è stata accertata inizialmente dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1563 del 20 dicembre 1996, successivamente richiamata dal TAR di Catanzaro nella sentenza n. 2904/02 del 13 novembre 2002. Infine, i decreti del Presidente della Repubblica n. 47581 e n. 47583 del 2 dicembre 2005 hanno fissato quanto già espresso nelle precedenti sentenze, e cioè che il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta « legge Galasso »), e il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, necessitano dell'integrazione di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 142, comma 2, lettera *b*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.